

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A6-0033/2004**

18.11.2004

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (COM(2004)0091 – C5-0132/2004 – 2004/0023(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Edith Mastenbroek

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	30
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI .....	33
PROCEDURA .....	35



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online

(COM(2004)0091 – C5-0132/2004 – 2004/0023(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0091)<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0132/2004),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni nonché il parere della commissione per i bilanci (A6-0033/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1 Titolo

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un **programma** comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un **Programma** comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti*

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in GU.

*tecnici in tutto il testo.)*

Emendamento 2  
Considerando 4

(4) Occorrono interventi permanenti sia per quanto riguarda i contenuti potenzialmente nocivi per i minori o indesiderati dagli utenti finali che per quanto riguarda i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile.

(4) Occorrono interventi permanenti sia per quanto riguarda i contenuti potenzialmente nocivi per i minori o indesiderati dagli utenti finali che per quanto riguarda i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile **e il materiale di stampa razzista.**

Emendamento 3  
Considerando 5

(5) Convenire norme giuridiche vincolanti a livello internazionale è auspicabile ma è **difficile e richiede tempo**. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe in quanto tale a garantire l'applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.

(5) Convenire norme giuridiche **di base** vincolanti a livello internazionale è auspicabile ma **non è facile da realizzare**. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe in quanto tale a garantire l'applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.

Emendamento 4  
Considerando 6

(6) Il piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet<sup>1</sup>(1998-2004) ha messo a disposizione finanziamenti comunitari che hanno incoraggiato con successo una serie di iniziative e garantito un valore aggiunto europeo. Ulteriori contributi finanziari permetteranno di sviluppare nuove iniziative sulla base delle attività già realizzate.

(6) Il piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet<sup>1</sup> (1998-2004) ha messo a disposizione finanziamenti comunitari che hanno incoraggiato con successo una serie di iniziative e garantito un valore aggiunto europeo. Ulteriori contributi finanziari permetteranno di sviluppare nuove iniziative sulla base delle attività già realizzate.

<sup>1</sup> Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1, modificata dalla decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, GU L 162

<sup>1</sup> Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1, modificata dalla decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, GU L 162

dell'1.7.2003, pag. 1.

dell'1.7.2003, pag. 1, e dalla decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12.

Emendamento 5  
Considerando 7

(7) Sono tuttora necessarie misure pratiche per incoraggiare la segnalazione di contenuti illegali agli organismi competenti, per stimolare **lo sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio**, per diffondere le migliori pratiche in materia di codici di condotta corrispondenti a canoni di comportamento generalmente riconosciuti e per informare ed educare genitori e minori su come sfruttare il potenziale dei nuovi media nel modo più sicuro possibile.

(7) Sono tuttora necessarie misure pratiche per incoraggiare la segnalazione di contenuti illegali agli organismi competenti, per stimolare **la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di filtraggio e la valutazione comparativa di tali tecnologie**, per diffondere le migliori pratiche in materia di codici di condotta corrispondenti a canoni di comportamento generalmente riconosciuti e per informare ed educare genitori e minori su come sfruttare il potenziale dei nuovi media nel modo più sicuro possibile.

Emendamento 6  
Considerando 10

(10) Le misure **necessarie per l'attuazione della** presente decisione **devono essere adottate conformemente alla** decisione 1999/468, del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(10) Le misure **che la Commissione è autorizzata a adottare in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dalla** presente decisione **sono essenzialmente misure di gestione relative all'attuazione di un Programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della** decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. **Tali misure dovranno quindi essere adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 di detta decisione.**

Emendamento 7  
Considerando 11

(11) È opportuno che la Commissione provveda alla complementarità e alla sinergia tra il programma e le iniziative e i programmi della Comunità ad esso collegati.

(11) È opportuno che la Commissione provveda alla complementarità e alla sinergia tra il programma e le iniziative e i programmi della Comunità ad esso collegati, ***tenendo conto, tra l'altro, dei lavori in seno ad altri organi.***

Emendamento 8  
Considerando 12

(12) La presente decisione ***istituisce un quadro finanziario*** per l'intera durata del ***programma*** che ***costituirà il principale riferimento per l'autorità di bilancio***, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

(12) La presente decisione ***stabilisce***, per l'intera durata del programma, ***un quadro finanziario*** che ***costituisce, per l'autorità di bilancio***, il riferimento ***privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale***, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1, modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2003, sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento, GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25.*

Emendamento 9  
Considerando 13 bis (nuovo)

***(13 bis) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e aderisce ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8.***



Emendamento 10  
Articolo 1, paragrafo 1, comma 1

1. La presente decisione istituisce un **programma** comunitario destinato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in particolare per i minori, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale.

1. La presente decisione istituisce un **Programma** comunitario **per il periodo 2005-2008** destinato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in particolare per i minori, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale.

Emendamento 11  
Articolo 2, paragrafo 1, comma 2

**La partecipazione al programma** è altresì aperta ai paesi candidati all'adesione conformemente alle disposizioni degli accordi bilaterali da concludere in materia.

**Al Programma possono inoltre partecipare i soggetti giuridici stabiliti nei** paesi candidati all'adesione conformemente alle disposizioni degli accordi bilaterali **vigenti o futuri** da concludere in materia.

Emendamento 12  
Articolo 2, paragrafo 2

2. Possono partecipare al programma, nel rispetto delle disposizioni previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le persone giuridiche stabilite negli Stati dell'EFTA membri del SEE.

2. Possono partecipare al Programma, nel rispetto delle disposizioni previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le persone giuridiche stabilite negli Stati dell'EFTA membri del SEE <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Decisione del Comitato misto SEE, del 23 aprile 2004, che modifica il protocollo n. 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, GU L 277, del 26.8.2004, pag. 29.*

Emendamento 13  
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis. Nell'attuazione del Programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza generale e la complementarità con altre pertinenti politiche, programmi e azioni della Comunità, in particolare**

*con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con i programmi Dafne<sup>1</sup>, eContent<sup>2</sup> e Modinis<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> *Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1), modificata dalla decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ad un programma di azione comunitario diretto a prevenire e a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Programma DAFNE II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).*

<sup>2</sup> *Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32), modificata dalla decisione n. /2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2004 (GU L del , pag. ).*

<sup>3</sup> *Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione, GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1.*

#### Emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a bis) (nuova)

*a bis) ripartizione delle spese di bilancio;*

#### Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

*b bis) valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, il cui importo stimato è pari o superiore a 500 000 euro;*

Emendamento 16  
Articolo 3, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

***c bis) attuazione di misure per la  
valutazione del programma;***

Emendamento 17  
Articolo 3, paragrafo 4

4. La Commissione informa il ***comitato*** dei progressi realizzati nell'attuazione del ***programma***.

4. La Commissione informa il ***Comitato*** dei progressi realizzati nell'attuazione del ***Programma***.

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Emendamento 18  
Articolo 4, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano ***gli articoli 3 e 7*** della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano ***gli articoli 4 e 7*** della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento 19  
Articolo 5, paragrafo 2

2. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti avviati nell'ambito del ***programma***. ***Al termine di ogni progetto la Commissione ne*** valuta le modalità di esecuzione e ***l'impatto*** per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

2. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti avviati nell'ambito del ***Programma***. ***La*** Commissione valuta le modalità di esecuzione ***dei progetti e il relativo*** impatto per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Emendamento 20  
Articolo 5, paragrafo 3, comma 1

1. Entro ***[due anni dalla data di***

1. Entro ***il primo semestre 2006*** la

*pubblicazione*) della presente decisione la Commissione **presenta** al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni **una relazione di valutazione** sull'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2. **In tale contesto la Commissione riferisce sulla conformità dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione prende le misure necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.**

#### Emendamento 21

Articolo 5, paragrafo 3, comma 2

Al termine del periodo di esecuzione del **programma** la Commissione presenta una relazione finale.

Al termine del periodo di esecuzione del **Programma** la Commissione presenta una relazione finale.

#### Emendamento 22

Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative, corredate di eventuali proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea, rispettivamente per gli esercizi dal 2007 al 2009.**

#### Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 2, comma 1

**2. La dotazione finanziaria indicativa** per l'esecuzione del **programma** nel periodo **stabilito al paragrafo 1 è di 50 milioni di euro.**

**2. Il quadro finanziario** per l'esecuzione **delle azioni comunitarie previste dalla presente decisione** nel periodo **compreso dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008**

*è fissato a 45 milioni di euro, 20,050 milioni di euro dei quali sono destinati al periodo fino al 31 dicembre 2006.*

Emendamento 24

Articolo 6, paragrafo 2 comma 2 bis (nuovo)

*Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è coerente per questa fase con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.*

Emendamento 25

Articolo 6, paragrafo 2, comma 3

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Gli stanziamenti annuali *per il periodo dal 2005 al 2008* sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Emendamento 26

Allegato I, titolo

ALLEGATO I

ALLEGATO I *dell'ALLEGATO*

Emendamento 27

Allegato I, punto 1, capoverso 1

Le hotline consentono al pubblico di segnalare contenuti illegali. Queste trasmettono in seguito le informazioni agli organi competenti (fornitore di servizi Internet - ISP, polizia o hotline corrispondente) perché prendano le misure del caso. Le hotline di diritto civile fungono da complemento a quelle della polizia (quando queste esistono). Il loro ruolo è diverso in quanto non hanno poteri investigativi, né arrestano o perseguono gli autori dei reati. **Fungono** da centri di competenza che assistono gli ISP per

Le hotline consentono al pubblico di segnalare contenuti illegali. Queste trasmettono in seguito le informazioni agli organi competenti (fornitore di servizi Internet (ISP), polizia o hotline corrispondente) perché prendano le misure del caso. Le hotline di diritto civile fungono da complemento a quelle della polizia (quando queste esistono). Il loro ruolo è diverso in quanto non hanno poteri investigativi, né arrestano o perseguono gli autori dei reati. **Esse possono fungere** da centri di competenza che assistono gli ISP

individuare i contenuti che potrebbero risultare illegali.

per individuare i contenuti che potrebbero risultare illegali.

Emendamento 28  
Allegato I, punto 1, capoverso 2

L'attuale rete di hotline è un'organizzazione unica nel suo genere che non avrebbe potuto essere costituita senza un finanziamento UE. Come indicato nella valutazione del **programma** del 2002, la rete è riuscita ad ampliare il novero dei propri aderenti ed ha raggiunto una dimensione internazionale. Perché le hotline possano funzionare al meglio occorre garantire una copertura e una cooperazione su scala europea e ottimizzarne l'efficacia mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze.

L'attuale rete di hotline è un'organizzazione unica nel suo genere che non avrebbe potuto essere costituita senza un finanziamento UE. Come indicato nella valutazione del **Programma** del 2002, la rete è riuscita ad ampliare il novero dei propri aderenti ed ha raggiunto una dimensione internazionale. Perché le hotline possano funzionare al meglio occorre garantire una copertura e una cooperazione su scala europea e ottimizzarne l'efficacia mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze. ***I finanziamenti comunitari dovrebbero essere utilizzati anche per accrescere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle hotline, il che conferirà a queste ultime maggiore efficacia.***

Emendamento 29  
Allegato I, punto 1, capoverso 3

Beneficeranno di un finanziamento le hotline scelte a seguito di un invito a presentare proposte per fungere da nodi della rete e ***le attività di coordinamento necessarie per la gestione delle attività*** della rete europea di hotline.

Beneficeranno di un finanziamento le hotline scelte a seguito di un invito a presentare proposte per fungere da nodi della rete e ***per cooperare con altri nodi nell'ambito*** della rete europea di hotline.

Emendamento 30  
Allegato I, punto 1, comma 3 bis (nuovo)

***Se del caso, si potrebbero sostenere linee telefoniche alle quali i bambini potrebbero segnalare i loro timori circa contenuti illegali o nocivi su Internet.***

Emendamento 31  
Allegato I, punto 1, capoverso 3 bis (nuovo)

*Per valutare l'efficacia delle hotline occorre tener conto di vari indicatori. Dovrebbero essere raccolti dati qualitativi e quantitativi sull'istituzione e il funzionamento delle hotline, sul numero di nodi nazionali, sulla copertura geografica negli Stati membri, sul numero di denunce ricevute, sull'entità e il livello di esperienza del personale assegnato alle hotline, sulle denunce trasmesse alle autorità pubbliche e agli ISP perché prendano le misure del caso e, nei limiti del possibile, sulle misure adottate, in particolare il numero e il tipo di pagine web ritirate dai fornitori di servizi Internet alla luce delle informazioni fornite dalle hotline. Tali dati dovrebbero essere resi pubblici, per quanto possibile, ed essere trasmessi alle autorità competenti.*

Emendamento 32  
Allegato I, punto 1, capoverso 4

Gli Stati membri e i paesi candidati in cui non operano ancora hotline sono tenuti ad istituirne. Queste devono essere integrate in modo rapido ed efficace nella rete europea di hotline esistente. Vanno inoltre incoraggiati i collegamenti tra la rete europea e le hotline dei paesi terzi, in particolare i paesi europei in cui i contenuti illegali vengono prodotti e ospitati, in modo da definire approcci comuni e garantire il trasferimento del know-how e delle migliori pratiche. Gli strumenti di cooperazione *esistenti* tra le hotline *nazionali* e le autorità di polizia devono essere perfezionati. *Occorre* impartire una formazione giuridica e tecnica al personale delle hotline. Sarà obbligatoria la partecipazione attiva delle hotline alle

*Onde garantire l'efficacia del Programma, è necessario che siano istituite hotline in tutti gli Stati membri e paesi candidati in cui esse ancora non esistono. Queste nuove hotline devono essere integrate in modo rapido ed efficace nella rete europea di hotline esistente. Occorre fornire incentivi per accelerare la loro istituzione.* Vanno inoltre incoraggiati i collegamenti tra la rete europea e le hotline dei paesi terzi, in particolare i paesi europei in cui i contenuti illegali vengono prodotti e ospitati, in modo da definire approcci comuni e garantire il trasferimento del know-how e delle migliori pratiche. *In linea con la normativa nazionale, e laddove necessario e opportuno, gli strumenti di cooperazione*

attività di messa in rete e alle azioni transfrontaliere.

tra le hotline *civili* e le autorità di polizia devono essere perfezionati *anche, ad esempio, attraverso l'elaborazione di codici di condotta per dette hotline. Se del caso, potrebbe essere necessario* impartire una formazione giuridica e tecnica al personale delle hotline. Sarà obbligatoria la partecipazione attiva delle hotline alle attività di messa in rete e alle azioni transfrontaliere.

#### Emendamento 33

Allegato I, punto 1, capoverso 5

Le hotline devono integrarsi nelle iniziative nazionali, essere finanziate dagli Stati membri ed essere finanziariamente sostenibili in modo da poter continuare a funzionare anche oltre la durata del presente *programma*. Il cofinanziamento è destinato alle hotline di diritto civile *che integrano le attività delle autorità di polizia senza farne parte* e non ne beneficeranno *pertanto* le hotline gestite dalla polizia. Le hotline devono chiaramente indicare agli utenti le differenze tra le loro attività e quelle *della polizia* ed informarli *del fatto che i* contenuti illegali *possono essere notificati anche direttamente alla polizia*.

Le hotline devono essere collegate alle iniziative degli Stati membri, essere sostenute a livello nazionale ed essere finanziariamente sostenibili in modo da poter continuare a funzionare anche oltre la durata del presente *Programma*. Il cofinanziamento è destinato alle hotline di diritto civile, e *pertanto* non ne beneficeranno le hotline gestite dalla polizia. Le hotline devono chiaramente indicare agli utenti le differenze tra le loro attività e quelle *delle autorità pubbliche* ed informarli *delle possibilità alternative di notificare* contenuti illegali.

#### Emendamento 34

Allegato I, punto 1, capoverso 7, trattini 1 e 2

- *costituirà* un'identità e un punto di ingresso unici che forniranno un accesso semplice al competente punto di contatto nazionale;

- *promuoverà le attività dell'insieme della rete in modo da favorirne la visibilità a livello europeo e sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica al riguardo in tutto il territorio dell'Unione, ad esempio presentando* un'identità e un punto d'ingresso unici che forniranno un accesso semplice al punto di contatto nazionale competente;

- *promuoverà le attività dell'insieme della*



**rete favorendone la visibilità a livello europeo;**

Emendamento 35

Allegato I, punto 1, capoverso 7, trattino 9

- manterrà stretti contatti col nodo di coordinamento delle attività di sensibilizzazione (cfr. punto 4) in modo da garantire la coesione e l'efficacia delle attività del programma e sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito all'esistenza delle hotline;

- manterrà stretti contatti **di collaborazione** col nodo di coordinamento delle attività di sensibilizzazione (cfr. punto 4) in modo da garantire la coesione e l'efficacia delle attività del programma e sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito all'esistenza delle hotline;

Emendamento 36

Allegato I, punto 1, comma 8

Il nodo di coordinamento sorveglierà l'efficacia delle *hotline* e raccoglierà statistiche affidabili e significative sul loro funzionamento (numero e tipo di segnalazioni ricevute, interventi e risultati ecc.).

Il nodo di coordinamento sorveglierà l'efficacia delle *hotline* e raccoglierà statistiche affidabili e significative sul loro funzionamento (numero e tipo di segnalazioni ricevute, interventi e risultati ecc.). ***Dovrebbe essere possibile paragonare tali statistiche tra tutti gli Stati membri.***

*Motivazione*

*La comparabilità è essenziale per valutare l'efficacia complessiva delle hotline nonché la portata e il tipo di problemi incontrati dovuti a contenuti indesiderati, illegali o nocivi. Inoltre la comparabilità ci aiuterà a individuare le migliori pratiche.*

Emendamento 37

Allegato I, punto 1, capoverso 9

La rete di hotline *deve* garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni in merito alle principali tipologie di contenuti illegali che suscitano preoccupazione e non limitarsi alla sola pornografia infantile. Per affrontare altri contenuti illegali, come quelli di tipo razzista, potrebbero essere necessari meccanismi e competenze diversi

La rete di hotline *dovrebbe* garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni in merito alle principali tipologie di contenuti illegali che suscitano preoccupazione e non limitarsi alla sola pornografia infantile. Per affrontare altri contenuti illegali, come quelli di tipo razzista, potrebbero essere necessari meccanismi e competenze diversi

che potrebbero rendere necessario il coinvolgimento di altri nodi **nazionali** competenti in queste problematiche. Considerate le limitate risorse finanziarie e amministrative del **programma** non tutti questi nodi beneficerebbero necessariamente di finanziamenti; questi potrebbero dover essere concentrati per rafforzare il nodo di coordinamento in questi settori.

che potrebbero richiedere il coinvolgimento di altri nodi competenti in queste problematiche. Considerate le limitate risorse finanziarie e amministrative del **Programma** non tutti questi nodi beneficerebbero necessariamente di finanziamenti; questi potrebbero dover essere concentrati per rafforzare il nodo di coordinamento in questi settori.

#### Emendamento 38

Allegato I, punto 1, capoverso 10

***Possono beneficiare di un finanziamento UE anche le attività di sviluppo di software destinati ad assistere le hotline a gestire in modo più efficace il carico di lavoro e le segnalazioni.***

***soppresso***

#### *Motivazione*

*Esistono già vari tipi di software interoperabile che possono essere utili per la gestione del carico di lavoro e la creazione di un sistema di archiviazione interoperabile.*

#### Emendamento 39

Allegato I, punto 2, capoverso 1

Oltre a combattere i contenuti illegali alla fonte, ***occorre sviluppare strumenti adeguati che consentano agli*** utenti – adulti responsabili, nel caso dei minori – ***di*** decidere come trattare i contenuti indesiderati e nocivi (responsabilizzazione dell'utente).

Oltre a combattere i contenuti illegali alla fonte, ***gli*** utenti – adulti responsabili, nel caso dei minori – ***possono aver bisogno di strumenti tecnici. Si può promuovere l'accesso a tali strumenti al fine di responsabilizzare gli utenti a*** decidere come trattare i contenuti indesiderati e nocivi (responsabilizzazione dell'utente).

#### Emendamento 40

Allegato I, punto 2, capoverso 2

Saranno erogati finanziamenti per le azioni destinate ad intensificare l'informazione in merito alle prestazioni e all'efficacia dei software e dei servizi di filtraggio dei

Saranno erogati finanziamenti per le azioni destinate ad intensificare l'informazione in merito alle prestazioni e all'efficacia dei software e dei servizi di filtraggio dei

contenuti in modo che gli utenti possano avvalersi di questa facoltà.

contenuti in modo che gli utenti possano avvalersi di questa facoltà. ***Le associazioni degli utenti e gli istituti di ricerca scientifica possono costituire validi partner al riguardo.***

Emendamento 41  
Allegato I, punto 2, capoverso 3

***Parallelamente alla ricerca sulle nuove tecnologie, finanziata dai programmi di ricerca, sarebbe opportuno finanziare progetti incentrati sull'applicazione innovativa delle tecnologie esistenti al fine di ampliare il campo di applicazione dei software e dei servizi di filtraggio ai contenuti veicolati dalle nuove tecnologie o di adattare tali software e servizi di filtraggio alle esigenze specifiche degli utenti europei (ad esempio, aumentando il numero delle lingue riconosciute).***

***soppresso***

*Motivazione*

*Le risorse finanziarie del programma dovrebbero essere utilizzate per finanziare le attività nelle quali il settore privato è restio a investire. Varie forme di programmi di filtraggio sono state messe a punto senza investimenti pubblici. La ricerca in merito all'efficacia e alla trasparenza dei programmi di filtraggio dovrebbe tuttavia costituire una priorità in quanto ciò consente ai genitori e ad altri consumatori di effettuare una scelta informata.*

Emendamento 42  
Allegato I, punto 2, capoverso 4

I sistemi di classificazione dei contenuti e i marchi di qualità, unitamente alle tecnologie di filtraggio, ***autorizzano*** gli utenti di scegliere i contenuti che desiderano ricevere e forniscono ai genitori e agli educatori europei le informazioni necessarie per decidere secondo i loro valori linguistici e culturali. ***Possono*** beneficiare di un finanziamento i progetti intesi ad adattare i sistemi di classificazione e i marchi di qualità in modo che tengano conto della convergenza

I sistemi di classificazione dei contenuti e i marchi di qualità, unitamente alle tecnologie di filtraggio, ***possono contribuire a mettere*** gli utenti ***in condizioni*** di scegliere i contenuti che desiderano ricevere e forniscono ai genitori e agli educatori europei le informazioni necessarie per decidere secondo i loro valori linguistici e culturali. ***Sulla base dei risultati dei precedenti progetti, possono*** beneficiare di un finanziamento i progetti intesi ad adattare i sistemi di

tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione nonché le iniziative di autoregolamentazione intese ad accrescere l'affidabilità dell'autocertificazione e ad accertare l'accuratezza dei metodi di autovalutazione. Potrebbero essere necessarie nuove attività a sostegno dell'adozione dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità da parte dei fornitori di servizi.

classificazione e i marchi di qualità in modo che tengano conto della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione nonché le iniziative di autoregolamentazione intese ad accrescere l'affidabilità dell'autocertificazione e ad accertare l'accuratezza dei metodi di autoclassificazione. Potrebbero essere necessarie nuove attività a sostegno dell'adozione dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità da parte dei fornitori di servizi.

#### Emendamento 43

Allegato I, punto 2, capoverso 5

È auspicabile tener conto della sicurezza d'uso delle nuove tecnologie da parte dei minori sin dal momento *della* loro *elaborazione* piuttosto che tentare di arginarne le conseguenze una volta *ideate*. La sicurezza dell'utente finale è un criterio da prendere in considerazione alla stregua delle considerazioni tecniche e commerciali. A tal fine potrebbe essere favorito uno scambio di vedute tra professionisti del benessere dell'infanzia ed esperti tecnici.

È auspicabile tener conto della sicurezza d'uso delle nuove tecnologie da parte dei minori sin dal momento *del* loro *sviluppo* piuttosto che tentare di arginarne le conseguenze una volta *messe a punto*. La sicurezza dell'utente finale è un criterio da prendere in considerazione alla stregua delle considerazioni tecniche e commerciali. A tal fine potrebbe essere favorito uno scambio di vedute tra professionisti del benessere dell'infanzia ed esperti tecnici. *È comunque opportuno tener presente che non tutti i prodotti sviluppati per l'universo online sono destinati ai minori.*

#### Emendamento 44

Allegato I, punto 2, capoverso 6, alinea

Il *programma* finanziaria pertanto misure di tipo tecnologico che permettano *agli utenti* di limitare la quantità di contenuti indesiderati e nocivi e di gestire i messaggi spam ricevuti, in particolare:

Il *Programma* finanziaria pertanto misure di tipo tecnologico *rispondenti alle esigenze degli utenti e* che permettano *loro* di limitare la quantità di contenuti indesiderati e nocivi e di gestire i messaggi spam indesiderati che ricevono, in particolare:

#### Emendamento 45

Allegato I, punto 2, comma 6, trattino 1

- valutazione dell'efficacia delle tecnologie di filtraggio disponibili e informazione del pubblico;

- valutazione dell'efficacia delle tecnologie di filtraggio disponibili e informazione del pubblico **chiara e semplice atta a facilitare i raffronti;**

#### Motivazione

*Affinché il pubblico possa trarre il massimo vantaggio dalle tecnologie di filtraggio disponibili, deve essere possibile effettuare facilmente raffronti. Ciò darà a sua volta un incentivo ai produttori di software di filtraggio a migliorare le loro tecnologie.*

#### Emendamento 46

Allegato I, punto 2, capoverso 6, trattini 2 e 3

- promozione e coordinamento degli scambi di informazioni e di buone pratiche sui mezzi efficaci di applicazione delle misure **anti-spam (cfr. comunicazione della Commissione sulle comunicazioni commerciali indesiderate o spam);**

- **sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio efficaci, soprattutto nella seconda fase del programma;**

- promozione e coordinamento degli scambi di informazioni e di buone pratiche sui mezzi efficaci di applicazione delle misure **di contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi;**

#### Emendamento 47

Allegato I, punto 2, capoverso 6, trattino 4 bis (nuovo)

**- Se necessario, contributo all'accessibilità delle tecnologie di filtraggio in particolare nelle lingue non adeguatamente coperte dal mercato. Se del caso, le tecnologie impiegate dovrebbero tutelare il diritto alla vita privata conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.**

Emendamento 48  
Allegato I, punto 2, capoverso 8

***Lo sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio avverrà tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità, per la Commissione, di adottare un approccio "tecnologicamente neutrale".***

***soppresso***

Emendamento 49  
Allegato I, punto 3, capoverso 1

La piena operatività di un sistema di autoregolamentazione è un elemento essenziale per limitare il flusso di contenuti nocivi e illegali. L'autoregolamentazione comporta vari elementi: la consultazione e la rappresentatività delle parti interessate; ***uno o più*** codici di condotta; organismi nazionali che favoriscano la cooperazione a livello comunitario; valutazione a livello nazionale dei quadri di autoregolamentazione<sup>1</sup>. Nella Comunità sono necessarie ulteriori azioni a sostegno dell'introduzione in Europa di codici di condotta da parte dei siti Internet e delle imprese europee attive nel settore delle nuove tecnologie online.

La piena operatività di un sistema di autoregolamentazione è un elemento essenziale per limitare il flusso di contenuti nocivi e illegali. L'autoregolamentazione comporta vari elementi: la consultazione e ***l'adeguata rappresentazione*** delle parti interessate; codici di condotta; organismi nazionali che favoriscano la cooperazione a livello comunitario; valutazione a livello nazionale dei quadri di autoregolamentazione<sup>1</sup>. Nella Comunità sono necessarie ulteriori azioni a sostegno dell'introduzione in Europa di codici di condotta da parte dei siti Internet e delle imprese europee attive nel settore delle nuove tecnologie online.

---

<sup>1</sup> Cfr. al riguardo gli orientamenti per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione online. ***Raccomandazione*** 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

---

<sup>1</sup> Cfr. al riguardo gli orientamenti per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione online ***di cui alla raccomandazione*** 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana, GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

Emendamento 50  
Allegato I, punto 3, capoverso 2

Il forum Safer Internet che sarà istituito nel 2004 nel quadro dell'attuale piano d'azione per l'uso sicuro di Internet diventerà una piattaforma di discussione importante che riunirà rappresentanti dell'industria, autorità di polizia, **organizzazioni per la tutela e il benessere dell'infanzia e** responsabili politici e consentirà lo scambio di esperienze tra organismi nazionali di coregolamentazione e autoregolamentazione. Fornirà inoltre la possibilità di discutere in che modo l'industria può contribuire a contrastare i contenuti illegali.

Il forum Safer Internet che sarà istituito nel 2004 nel quadro dell'attuale piano d'azione per l'uso sicuro di Internet diventerà una piattaforma di discussione importante che riunirà rappresentanti dell'industria, autorità di polizia, **responsabili politici, organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori, organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali).** Esso consentirà lo scambio di esperienze tra organismi nazionali di coregolamentazione e autoregolamentazione. Fornirà inoltre la possibilità di discutere in che modo l'industria può contribuire a contrastare i contenuti illegali.

Emendamento 51  
Allegato I, punto 3, capoverso 4

Il forum abbraccerà tutte le linee di azione, faciliterà le discussioni e stimolerà le azioni in materia di contenuti illegali, indesiderati e nocivi. Opererà in sessioni plenarie e in gruppi di lavoro *ristretti* e costituirà il punto di incontro per i professionisti di diversa provenienza quali enti pubblici, programmi governativi, enti di normalizzazione, industria, altri servizi della Commissione europea, organizzazioni di utenti (ad es. associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori). Il forum permetterà agli operatori nazionali, in particolare quelli coinvolti nei programmi e nelle iniziative degli Stati membri, di scambiare vedute, informazioni ed esperienze. **Esso fungerà da organo di collegamento con altre iniziative della Comunità quale, ad esempio, l'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.**

Il forum abbraccerà tutte le linee di azione, faciliterà le discussioni e stimolerà le azioni in materia di contenuti illegali, indesiderati e nocivi. Opererà in sessioni plenarie e, **ove necessario**, in gruppi di lavoro **per problemi specifici dotati di obiettivi chiari e scadenze precise**, e costituirà il punto di incontro per i professionisti di diversa provenienza quali enti pubblici, programmi governativi, enti di normalizzazione, industria, altri servizi della Commissione europea, organizzazioni di utenti (ad es. associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori **e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali**). Il forum permetterà agli operatori nazionali **ed europei**, in particolare quelli coinvolti nei programmi e nelle iniziative degli Stati membri, di scambiare vedute, informazioni ed esperienze. **Se del caso, il forum Safer**

***Internet dovrebbe scambiare informazioni e cooperare con le pertinenti organizzazioni attive in settori correlati, quali la sicurezza delle reti e dell'informazione.***

Emendamento 52

Allegato I, punto 3, capoverso 5, sottopunto 2

2. Favorire la formazione del consenso e l'autoregolamentazione in merito a problematiche quali la certificazione di qualità dei siti web, ***i codici di condotta dei fornitori di servizi***, la classificazione dei contenuti intermediali ***e l'estensione dei sistemi di classificazione e di filtraggio utilizzati per Internet ad altri supporti quali la telefonia mobile e i giochi online.***

Favorire la formazione del consenso e l'autoregolamentazione in merito a problematiche quali la certificazione di qualità dei siti web, la classificazione dei contenuti intermediali, ***i sistemi di classificazione e di filtraggio e la loro estensione a nuovi tipi di contenuti quali i giochi in linea e a nuovi tipi di accesso quali la telefonia mobile.***

Emendamento 53

Allegato I, punto 3, capoverso 5, sottopunto 2 bis (nuovo)

***2 bis. Stimolare i prestatori di servizi a elaborare codici di condotta su questioni quali la gestione delle "procedure di notifica e rimozione" in modo trasparente e responsabile, l'informazione agli utenti su un uso più sicuro di Internet e l'esistenza di hotline per denunciare contenuti illegali.***

Emendamento 54

Allegato I, punto 3, capoverso 5, sottopunto 2 ter (nuovo)

***2 ter. Promuovere attività di ricerca sull'efficacia dei progetti di classificazione e dei sistemi di filtraggio. Le associazioni degli utenti e gli istituti di ricerca scientifica possono costituire validi partner al riguardo.***



Emendamento 55  
Allegato I, punto 3, capoverso 6

***La Commissione istituirà appositi gruppi di lavoro per trattare problematiche specifiche, con obiettivi chiari e scadenze precise.*** I risultati dei progetti in corso e dei progetti ultimati cofinanziati dal programma *serviranno da input per questo* processo. Fungendo da piattaforma di riflessione aperta, il forum contribuirà ad accrescere la sensibilizzazione e la partecipazione dei paesi candidati e dei paesi terzi e servirà da tribuna internazionale in cui trattare un problema d'interesse mondiale. Il forum garantirà pertanto che le ***principali associazioni attive nel settore***, l'industria e i competenti organismi pubblici siano informati e consultati in merito alle iniziative europee ed internazionali per un uso più sicuro di Internet e possano attivamente contribuirvi.

I risultati dei progetti in corso e dei progetti ultimati cofinanziati dal programma *verranno integrati nel* processo. Fungendo da piattaforma di riflessione aperta, il forum contribuirà ad accrescere la sensibilizzazione e la partecipazione dei paesi candidati e dei paesi terzi e servirà da tribuna internazionale in cui trattare un problema d'interesse mondiale. Il forum garantirà pertanto che le ***associazioni chiave, quali le organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori, organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali)***, l'industria e i competenti organismi pubblici siano informati e consultati in merito alle iniziative europee ed internazionali per un uso più sicuro di Internet e possano attivamente contribuirvi.

Emendamento 56  
Allegato I, punto 4, comma 1

Le azioni di sensibilizzazione devono vertere su varie categorie di contenuti illegali, indesiderati e nocivi (ad es. contenuti considerati inadatti ai minori, contenuti razzisti e xenofobi, ***spam***) e ***trattare*** problematiche inerenti alla tutela dei consumatori, alla protezione dei dati e alla sicurezza delle reti e dell'informazione (virus informatici). Tali azioni devono interessarsi ai contenuti distribuiti sul World Wide Web e alle nuove forme di informazione e comunicazione interattiva rese possibili dalla rapida diffusione di Internet e della telefonia mobile (ad es. servizi *peer-to-peer*, video su banda larga, messaggeria istantanea, *chat room* ecc.).

Le azioni di sensibilizzazione devono vertere su varie categorie di contenuti illegali, indesiderati e nocivi (ad es. contenuti considerati inadatti ai minori, contenuti razzisti e xenofobi) e, ***se del caso, tener conto delle*** problematiche ***correlate*** inerenti alla tutela dei consumatori, alla protezione dei dati e alla sicurezza delle reti e dell'informazione (virus informatici/***spam***). Tali azioni devono interessarsi ai contenuti distribuiti sul World Wide Web e alle nuove forme di informazione e comunicazione interattiva rese possibili dalla rapida diffusione di Internet e della telefonia mobile (ad es. servizi *peer-to-peer*, video su banda larga, messaggeria istantanea, *chat room* ecc.).

Emendamento 57  
Allegato I, punto 4, capoverso 2

La Commissione continuerà ad incoraggiare i mezzi redditizi di diffusione dell'informazione ad un gran numero di utenti, in particolare ricorrendo ad organismi "moltiplicatori" e a canali di diffusione elettronica che permettano di raggiungere l'utenza target.

La Commissione continuerà ad incoraggiare i mezzi redditizi di diffusione dell'informazione ad un gran numero di utenti, in particolare ricorrendo ad organismi "moltiplicatori" e a canali di diffusione elettronica che permettano di raggiungere l'utenza target. **La Commissione potrebbe prendere in considerazione in particolare l'impiego di mezzi di comunicazione di massa e la diffusione di materiale informativo a scuole e Internet café.**

*Motivazione*

*Molti utenti di Internet ignorano i rischi e i pericoli connessi all'uso di Internet da parte dei minori. Parimenti, molti utenti ignorano i rischi posti dall'uso di Internet in assenza di adeguati sistemi di protezione. In base a un'indagine dell'Eurobarometro, la grande maggioranza dei genitori preferisce ricevere informazioni sull'uso sicuro di Internet attraverso mezzi di comunicazione di massa come la radio e la televisione.*

Emendamento 58  
Allegato I, punto 4, capoverso 4

Gli organismi che intendono **svolgere queste mansioni** devono dimostrare di poter contare sul sostegno delle autorità nazionali. Devono disporre di un mandato chiaro in materia di educazione del pubblico sull'uso sicuro di Internet e dei nuovi media o in materia di formazione sui mezzi d'informazione, e possedere le risorse finanziarie necessarie per dare esecuzione a tale mandato.

Gli organismi che intendono **fungere da nodi di sensibilizzazione** devono dimostrare di poter contare sul sostegno delle autorità nazionali. Devono disporre di un mandato chiaro in materia di educazione del pubblico sull'uso sicuro di Internet e dei nuovi media o in materia di formazione sui mezzi d'informazione, e possedere le risorse finanziarie necessarie per dare esecuzione a tale mandato.

Emendamento 59  
Allegato I, punto 4, capoverso 5, alinea e trattini da 1 a 4

I nodi **nazionali** sono tenuti a:  
- concepire una campagna di sensibilizzazione coerente, incisiva e mirata che si avvalga dei media più idonei

I nodi **di sensibilizzazione** sono tenuti a:  
- concepire una campagna di sensibilizzazione coerente, incisiva e mirata che si avvalga dei media più idonei

e tenga conto delle migliori pratiche e dell'esperienza di altri paesi;

- allacciare e mantenere contatti (formali o informali) con i soggetti importanti del settore (enti pubblici, stampa e gruppi editoriali, associazioni di fornitori di servizi Internet) e con le iniziative avviate nei loro paesi per promuovere l'uso sicuro di Internet e dei nuovi media;

- cooperare con le azioni di formazione sui mezzi d'informazione;

- informare gli utenti in merito ai software e ai servizi di filtraggio e alle hotline esistenti in Europa;

e tenga conto delle migliori pratiche e dell'esperienza di altri paesi;

- allacciare e mantenere contatti (formali o informali) con i soggetti importanti del settore (enti pubblici, stampa e gruppi editoriali, associazioni di fornitori di servizi Internet, **organizzazioni degli utenti, operatori del settore dell'istruzione**) e con le iniziative avviate nei loro paesi per promuovere l'uso sicuro di Internet e dei nuovi media;

- **promuovere il dialogo e lo scambio di informazioni, in particolare tra gli operatori del settore dell'istruzione e quelli del settore tecnologico;**

- **se del caso**, cooperare con le azioni **in settori connessi al programma Internet più sicuro quali quelle** di formazione sui mezzi d'informazione o di tutela dei consumatori;

- informare gli utenti in merito ai software e ai servizi di filtraggio, alle hotline **e ai sistemi di autoregolamentazione** esistenti in Europa;

#### Emendamento 60

#### Allegato I, punto 4, capoverso 7

Per ottenere una cooperazione ed un'efficacia ottimali sarà finanziato un nodo di coordinamento incaricato di fornire supporto logistico e infrastrutturale ai nodi **nazionali** in modo da garantire buona visibilità a livello europeo e validi meccanismi di comunicazione e di scambio di esperienze affinché gli insegnamenti possano essere messi in pratica in modo continuativo (ad esempio, adattando il materiale di sensibilizzazione).

Per ottenere una cooperazione ed un'efficacia ottimali sarà finanziato un nodo di coordinamento incaricato di fornire supporto logistico e infrastrutturale ai nodi **attivi in ciascun Stato membro** in modo da garantire buona visibilità a livello europeo e validi meccanismi di comunicazione e di scambio di esperienze, affinché gli insegnamenti possano essere messi in pratica in modo continuativo (ad esempio, adattando il materiale di sensibilizzazione).

Emendamento 61  
Allegato I, punto 4, capoverso 8, trattini da 2 a 6

- offrire una formazione sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie al personale dei nodi **nazionali** (formazione dei formatori);

- fornire assistenza tecnica ai paesi candidati che intendono avviare azioni di sensibilizzazione;

- coordinare i servizi di consulenza e assistenza tecnica dei nodi **nazionali** ai nodi di sensibilizzazione in fase di avvio;

- proporre indicatori e gestire le attività di raccolta, analisi e scambio di dati statistici sulle attività di sensibilizzazione nazionali al fine di valutarne l'impatto;

- fornire l'infrastruttura necessaria per la costituzione di un deposito transnazionale unico e completo (portale web) per le informazioni pertinenti e le risorse di sensibilizzazione e di ricerca con contenuti localizzati (se necessario con siti web secondari), che **contenga** ritagli di stampa, articoli e bollettini mensili in diverse lingue e che favorisca la visibilità delle attività del forum;

- offrire una formazione sull'uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie al personale dei nodi **di sensibilizzazione** (formazione dei formatori);

- fornire assistenza tecnica ai paesi candidati che intendono avviare azioni di sensibilizzazione;

- coordinare i servizi di consulenza e assistenza tecnica dei nodi **di sensibilizzazione** ai nodi di sensibilizzazione in fase di avvio;

- proporre indicatori e gestire le attività di raccolta, analisi e scambio di dati statistici sulle attività di sensibilizzazione nazionali al fine di valutarne l'impatto;

- fornire l'infrastruttura necessaria per la costituzione di un deposito transnazionale unico e completo (portale web) per le informazioni pertinenti e le risorse di sensibilizzazione e di ricerca con contenuti localizzati (se necessario con siti web secondari), che **può contenere** ritagli di stampa, articoli e bollettini mensili in diverse lingue e che favorisca la visibilità delle attività del forum;

Emendamento 62  
Allegato II, titolo

ALLEGATO II

ALLEGATO II **dell'ALLEGATO**

Emendamento 63  
Allegato II, punto 1

1) Lotta ai contenuti illegali **23-28%**

1) Lotta ai contenuti illegali **25-30%**

Emendamento 64  
Allegato II, punto 2

2) Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi **16-23%**

2) Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi **10-17%**

Emendamento 65  
Allegato II, punto 3)

3) Promozione di un ambiente più sicuro **5-9%**

3) Promozione di un ambiente più sicuro **8-12%**

Emendamento 66  
Allegato II, punto 4

4) Sensibilizzazione **43-50%**

4) Sensibilizzazione **47-51%**

Emendamento 67  
Allegato III, titolo

ALLEGATO III

ALLEGATO III *dell'ALLEGATO*

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

La penetrazione di Internet e l'impiego di nuove tecnologie quali i telefoni cellulari sono in continua crescita nella Comunità. A fianco a tale fenomeno, permangono i pericoli, soprattutto per i bambini, e gli usi illeciti delle tecnologie, cui si sommano nuovi pericoli e abusi emergenti. Per favorire lo sfruttamento delle possibilità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie online, occorrono altresì misure per promuoverne l'uso più sicuro e tutelare gli utenti finali da contenuti indesiderati. Il piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet (1998-2004) prevede finanziamenti comunitari che hanno favorito con successo una serie di iniziative e hanno garantito un valore aggiunto europeo. Gli ulteriori finanziamenti consentiranno alle nuove iniziative di fare tesoro del lavoro già compiuto, pur adeguandone l'impostazione. Il nuovo programma, Safer Internet Plus, che è oggetto della presente procedura di codecisione, si concentra sull'utente finale, sulla comparsa di nuove tecnologie (quali i telefoni cellulari di terza generazione) e sull'importanza della sensibilizzazione. Esso distingue, da un lato, tra contenuti illegali e, dall'altro, contenuti indesiderati o nocivi, concetti che, per essere affrontati, richiedono tecniche diverse. Per contenuti e i comportamenti illegali s'intende tutto ciò che è definito come tale in base alla normativa nazionale applicabile. I contenuti indesiderati sono i contenuti che taluni utenti desiderano non ricevere, mentre i contenuti nocivi sono i contenuti che gli adulti responsabili dei bambini (genitori o insegnanti) ritengono nocivi per tali bambini.

### Linee d'azione del programma Safer Internet Plus

Il programma è articolato in quattro linee d'azione e il bilancio è suddiviso tra di esse:

1. *Lotta ai contenuti illegali: (23-28%)* creazione di hotline alle quali il pubblico può segnalare contenuti illegali e/o nocivi. Devono essere istituite nuove hotline nei nuovi Stati membri secondo il meccanismo del cofinanziamento (vale a dire assieme agli Stati membri) e le loro attività devono essere coordinate.
2. *Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi: (16-23%)* Lo sviluppo e la valutazione di software di filtraggio ponendo però l'accento sulla responsabilizzazione degli utenti. Gli utenti finali dovrebbero decidere come trattare i contenuti indesiderati.
3. *Promozione di un ambiente più sicuro: (5-9%)* Mediante azioni di autoregolamentazione (che comportino la consultazione, la rappresentatività dei soggetti interessati, codici di condotta e organi che facilitino la consultazione a livello nazionale e comunitario) il programma mira a creare un ambiente Internet più sicuro. Il processo sarà favorito dal forum *Safer Internet*.
4. *Sensibilizzazione: (43-50%)* Informare gli utenti finali (genitori e bambini) dei rischi presenti su Internet mediante misure adeguate.

La relatrice relatore esprime apprezzamento per il programma Safer Internet Plus quale

proposto dalla Commissione, in quanto contiene varie proposte valide per portare avanti i programmi esistenti e crearne di nuovi. L'accento posto sull'utente finale costituisce l'approccio più realistico e l'attenzione prestata all'opera di sensibilizzazione ne costituisce uno dei principali punti di forza. Le limitate risorse finanziarie del Programma dovrebbero essere impiegate a favore di quelle attività nelle quali il settore privato è restio ad investire. Ciò significa che tra le priorità del programma non dovrebbero figurare ulteriori investimenti a favore dello sviluppo di software di filtraggio o di classificazione, anche se dovrebbe restare prioritaria la ricerca sull'efficacia e la trasparenza dei programmi di filtraggio, anche perché talune forme di filtraggio potrebbero andare a scapito della libertà di informazione. Il Programma dovrebbe ribadire l'importanza della trasparenza e della rappresentanza di tutti i soggetti interessati a tutti i livelli.

**La relatrice desidera avanzare le seguenti proposte:**

- Linea d'azione 1: Lotta ai contenuti illegali. Attualmente esistono hotline in 13 dei 25 Stati membri. Si dovrebbero incentivare le organizzazioni a dare l'esempio e creare tali hotline. Il Programma dovrebbe sottolineare l'importanza d'istituire hotline in tutti gli Stati membri. Inoltre occorre prestare maggiore attenzione alle hotline che trattano altre forme di contenuti illegali, quali razzismo e discriminazioni. Il Programma dovrebbe altresì ribadire l'importanza dei codici di condotta per tali hotline per le quali la trasparenza dovrebbe costituire un elemento chiave. Se del caso, dovrebbero essere pubblicati periodicamente dati sulle procedure di notifica e rimozione promosse a seguito delle attività di una hotline. Non vi è bisogno di prevedere la possibilità di sviluppare software specifici per le hotline, in quanto ciò può essere facilmente assicurato mediante il software esistente.
- Linea d'azione 2: Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi. Le risorse finanziarie del Programma Safer Internet Plus dovrebbero essere impiegate per finanziare progetti e attività che altrimenti non avrebbero luogo. (Sono state sviluppate varie forme di software di filtraggio senza alcun tipo di investimento pubblico). Ciò significa che il bilancio per lo sviluppo di nuovi software di filtraggio dovrebbe essere limitato. Tuttavia va incoraggiata la ricerca sull'efficacia e la trasparenza dei software di filtraggio nell'ambito del Programma Safer Internet, in quanto ciò responsabilizza genitori ed altri consumatori a scegliere con cognizione di causa. Le università e gli istituti di ricerca possono svolgere un ruolo in proposito, come pure gli stessi bambini. Dopotutto sono loro che devono essere protetti da tali filtri. L'UE dovrebbe sovvenzionare le attività nelle quali il settore privato è restio ad investire, quali la sensibilizzazione e il finanziamento delle hotline.
- Linea d'azione 3: il forum *Safer Internet*. Tale forum dovrebbe rappresentare le organizzazioni dei consumatori e per le libertà civili, oltre ai soggetti interessati già menzionati, per garantire che la loro voce sia ascoltata. I codici di condotta risultanti dal lavoro del forum dovrebbero far riferimento al ruolo che i fornitori di servizi Internet (ISP) possono svolgere nel sensibilizzare i propri utenti. Inoltre esso dovrebbe far comprendere come gli ISP espletano le procedure di notifica e rimozione, in modo da promuovere le migliori pratiche mediante analisi comparative. Il proposto raggio d'azione internazionale del Forum *Safer Internet* dovrebbe essere sfruttato al massimo. Trarre insegnamenti dalle buone iniziative al di fuori dell'UE e promuovere misure laddove queste sono più urgenti dovrebbe essere i principali obiettivi di tale impostazione.

- Linea d'azione 4: Sensibilizzazione. Va ricordato che spesso i bambini conoscono molto meglio le moderne tecnologie e di Internet dei loro genitori. Molti genitori semplicemente ignorano che i loro figli corrono dei rischi su Internet. Le campagne di sensibilizzazione devono tener conto di questo aspetto. Occorre utilizzare gli strumenti più efficaci di comunicazione per far passare il messaggio. Le campagne televisive e radiofoniche possono raggiungere i genitori che non sono al corrente di tali problemi e pertanto non cercano soluzioni (ad esempio pubblicate su un sito). Inoltre la questione della sicurezza delle reti e della vita privata dovrebbero essere integrate nelle campagne di sensibilizzazione. Le nuove tecnologie pongono nuove sfide, soprattutto nel campo del loro impiego sicuro. La mancanza di sicurezza è spesso la causa profonda di gran parte dei contenuti indesiderati che si ricevono (spyware, spam, virus informatici, ecc.). Senza una sicurezza adeguata gli utenti di internet non solo rischiano di ricevere contenuti indesiderati, ma anche di diventarne una fonte di distribuzione a loro insaputa.
- Il bilancio: tenuto conto che le risorse del programma dovrebbero essere usate per finanziare iniziative nelle quali il settore privato è restio ad investire, l'importo destinato all'azione 2 dovrebbe essere ridotto a favore delle linee di azione 1 e 4.



## PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

On. Jean-Louis Bourlanges  
Presidente  
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni  
BRUXELLES

Oggetto: Questioni concernenti la compatibilità finanziaria della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line (COM(2004) 0091 - C6-0132/2004 - 2004/0023(COD))<sup>1</sup>

Signor Presidente,

nella riunione del 15 novembre 2004 la commissione per i bilanci ha deciso di propria iniziativa di procedere, a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, all'esame della compatibilità finanziaria della proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 15 novembre 2004.

Nel corso di tale riunione la commissione per i bilanci ha pertanto deciso, all'unanimità<sup>2</sup> con 1 astensione, di adottare il seguente emendamento all'articolo 6 della proposta:

"La dotazione finanziaria relativa al periodo 2007-2008 viene confermata mediante accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio in modo da garantirne la coerenza con le prospettive finanziarie vigenti nel periodo a partire dal 2007".

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in GU.

<sup>2</sup> Erano presenti al momento della votazione Janusz Lewandowski (presidente), Jan Mulder (vicepresidente), Reimer Böge (vicepresidente), Janusz Lewandowski (relatore), Laima Liucija Andrikiienė, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Den Dover, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Dariusz Maciej Grabowski, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Anne Elisabet Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Jacek Emil Saryusz-Wolski, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Tapio Virrannkoski, Marilisa Xenogiannakopoulou, Albert Jan Maat, Hans-Peter Martin, Jean-Claude Martinez, Paul Rübig e Tomáš Zatloukal.

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, ad inserire l'emendamento nella sua relazione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima

Janusz Lewandowski

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online			
<b>Riferimenti</b>	COM(2004)0091 – C5- 0132/2004 – 2004/0023(COD)			
<b>Base giuridica</b>	CE 153, paragrafo 2			
<b>Base regolamentare</b>	art. 51			
<b>Consultazione del PE</b>				
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.9.2004			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	BUDG	ITRE	CULT	FEMM
	16.092004	16.092004	16.092004	16.092004
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ITRE	CULT	FEMM	
	13.09.2004	26.07.2004	05.10.2004	
<b>Cooperazione rafforzata</b> Annuncio in Aula				
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Edith Mastenbroek 26.07.2004			
<b>Relatore(i) sostituito(i)</b>				
<b>Procedura semplificata</b> Decisione				
<b>Contestazione della base giuridica</b> Parere JURI				
<b>Modifica della dotazione finanziaria</b> Parere BUDG	15.11.2004			
<b>Consultazione del Comitato economico e sociale europeo</b> Decisione in Aula				
<b>Consultazione del Comitato delle regioni</b> Decisione in Aula				
<b>Esame in commissione</b>	27.07.2004	01.09.2004	11.10.2004	16.11.2004
<b>Approvazione</b>	16.11.2004			
<b>Esito della votazione finale</b>	favorevoli: 36 contrari: 0 astensioni: 0			
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes (Hans) Blokland, Jean-Louis Boulanges, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Ole Krarup, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Michele Santoro, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marek Aleksander Czarnecki, Sophia in 't Veld, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber			

<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Antonio Masip Hidalgo	
<b>Deposito - rif. A6</b>	18.11.2004	A6-0033/2004
<b>Osservazioni</b>		